



LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO



**Società a responsabilità limitata
Bilancio d'esercizio
Società cooperative**

INDICE

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (<i>a cura di Federica Fraioli e Marina Colletta</i>)	Pag. 3
PREMESSA	Pag. 3
SOCIETA' UNINOMINALE	Pag. 3
FORMA E CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO	Pag. 4
CONFERIMENTI	Pag. 9
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ..	Pag. 11
FINANZIAMENTO DEI SOCI	Pag. 13
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO	Pag. 14
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	Pag. 16
DISCIPLINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E AUTONOMIA STATUTARI	Pag. 17
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI	Pag. 18
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	Pag. 19
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E BILANCIO	Pag. 20
DECISIONI DEI SOCI-ASSEMBLEA SOCIALE-QUORUM	Pag. 21
Decisioni dei soci	Pag. 21
Assemblea sociale	Pag. 21
Quorum	Pag. 22
MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - OPERAZIONI SUL CAPITALE - TITOLI DI DEBITO	Pag. 23
Modificazioni dell'atto costitutivo	Pag. 23
Operazioni sul capitale	Pag. 23
Titoli di debito	Pag. 25
IL BILANCIO D'ESERCIZIO: LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO DI RIFORMA SOCIETARIA	Pag. 27
I principi della delega	Pag. 27
Principi di redazione	Pag. 28
Schemi di bilancio	Pag. 29
Bilanci in forma abbreviata	Pag. 36
Eliminazione delle interferenze fiscali	Pag. 40
Iscrizione in bilancio della fiscalità differita	Pag. 41
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' COOPERATIVE (<i>a cura di Luca Tascio</i>)	Pag. 43
PREMESSA	Pag. 43
REQUISITO DELLA MUTUALITA'	Pag. 43
I RISTORNI	Pag. 44
LE OPERAZIONI SUI SOCI	Pag. 44
NORME DI RINVIO	Pag. 45
ORGANI SOCIALI	Pag. 45
Voto	Pag. 45
Assemblea	Pag. 46
Consiglio di amministrazione	Pag. 46
Collegio sindacale	Pag. 46

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

PREMESSA

La riforma del diritto societario (D.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003) introduce per le Società a responsabilità limitata una disciplina organica *ad hoc*, autonoma rispetto a quella stabilita per le Società per azioni e costruita appositamente per gestire situazioni economiche che, per dimensioni e organizzazione, rientrano nella tipologia propria delle S.r.l.

La nuova disciplina delle S.r.l. si avvicina infatti ai modelli previsti per le società personali (ad es. possibilità di conferimenti d'opera o di servizi, tuttora vietati per le S.p.A.) con in più il vantaggio della responsabilità illimitata, nonché di schemi più elastici e vicini alle esigenze personali dei soci.

Si tratta in sostanza di un modello rivolto principalmente alle piccole e medie imprese, le cui caratteristiche e necessità spesso sono ben lontane da quelle proprie delle imprese di maggiori dimensioni.

SOCIETÀ' UNINOMINALE

La disciplina della responsabilità illimitata dell'unico socio, finora contenuta solo nel D.lgs 88/93, viene ora inserita con alcune modifiche nel Codice civile (artt.2462 - 2464 - 2478).

Finora la responsabilità illimitata del socio unico persona fisica era prevista in tre casi:

- ?? omissione dei conferimenti e dei relativi versamenti;
- ?? mancato adempimento degli oneri pubblicitari;
- ?? pluralità di partecipazioni in società di capitali in qualità di socio unico.

Nella nuova formulazione l'ipotesi sub c) scompare e la responsabilità illimitata del socio unico viene prevista in caso di insolvenza della società (non basta una temporanea difficoltà né, tanto meno, il mero inadempimento di una obbligazione, ma occorre

il vero e proprio stato di insolvenza), qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

1. i conferimenti non sono stati interamente liberati (sia quelli dell'unico socio originario, sia quelli promessi ma non effettuati dai soci di società pluripersonale che, per qualsiasi motivo, sia divenuta unipersonale), e ciò con riguardo tanto ai conferimenti nell'atto costitutivo quanto a quelli conseguenti a operazioni sul capitale;
2. non è stata effettuata nel Registro delle Imprese la prescritta pubblicità dell'unicità del socio.

Da notare che la responsabilità illimitata riguarda solo le «obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona», ed è quindi esclusa per quelle sorte in precedenza e per quelle successive.

Inoltre, mentre finora la partecipazione totalitaria posseduta da una persona giuridica, dava sempre luogo a responsabilità illimitata, con la riforma le disposizioni valide per la persona fisica vengono estese anche a quella giuridica.

FORMA E CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO

La costituzione della società a responsabilità limitata può avvenire con **contratto**, quando partecipano più parti, o con **atto unilaterale**, quando partecipa una sola parte. Viene dunque confermata la disciplina introdotta con il D.lgs. 88/93 il quale, alla "storica" natura contrattuale dell'atto costitutivo (quello stipulato da due o più soci), aveva affiancato la costituzione per atto unilaterale.

L'atto costitutivo va redatto con atto pubblico e va depositato a cura del notaio entro 10 giorni dalla ricezione presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Nel caso in cui la legge preveda che le autorizzazioni necessarie per la costituzione della società (cfr. art.2329 n.3) debbano essere rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di 10 giorni decorre dal giorno in cui viene consegnato al notaio l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione. Qualora l'iscrizione nel Registro delle Imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o invalidità delle autorizzazioni, l'autorità competente al rilascio delle stesse può chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (art. 223-quater disp. trans.).

Rispetto al contenuto finora stabilito, la nuova formulazione prevede che tra gli elementi dell'atto costitutivo vengano inserite (art.2463):

a) *l'indicazione delle società socie: denominazione, data e luogo di costituzione, sede* (n. 1): viene superata l'impostazione tradizionale che, richiedendo l'*intuitus personae* per i soci delle S.r.l., presupponeva la partecipazione solo di persone fisiche e si prende atto del fatto che soci delle S.r.l. possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche;

b) *l'indicazione del Comune in cui è posta la sede e le eventuali sedi secondarie* (n.2): l'indirizzo della sede sociale non va più indicato nell'atto costitutivo, ma solo nella modulistica da presentare per l'iscrizione della società al Registro delle Imprese; ne consegue che, in caso di modifica dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune, non trattandosi più di una modifica statutaria, non occorre una deliberazione dell'assemblea straordinaria e l'intervento del notaio, ma basta una mera variazione nei dati camerali come già accade per l'istituzione o un cambiamento di "unità locale" (occorre invece procedere ad una modifica statutaria in caso di cambiamento della sede al di fuori del Comune);

c) *l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale* (n.3): non è più sufficiente indicare l'oggetto sociale, che comunque può essere esplicitato nello Statuto, ma devono essere precisate in modo analitico le specifiche attività economiche che la società si propone di svolgere (vanno dunque evitate espressioni generiche quali, ad esempio, «la società potrà compiere ogni altra attività commerciale»; una clausola di questo tipo andrà corretta con la precisazione degli specifici settori commerciali nei quali la società intende, anche solo potenzialmente, impegnarsi);

d) *l'indicazione della quota di partecipazione di ciascun socio* (n.6): si tratta di una novità rilevante in quanto possono essere attribuite quote anche non proporzionali ai conferimenti;

e) *le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori* (n.7): vanno dunque inserite nell'atto costitutivo le disposizioni relative:

?? alla nomina degli amministratori, con indicazione delle eventuali limitazioni dei poteri e se si tratta di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva;

- ?? alle modalità con cui vanno prese le decisioni da parte del consiglio di amministrazione (se presente): consultazione scritta o consenso espresso per iscritto;
- ?? alla nomina di un collegio sindacale o di un revisore, con indicazione delle competenze e dei poteri;
- ?? alle modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, con indicazione dell'ammissibilità o meno della rappresentanza in assemblea, del luogo in cui si deve riunire, della persona che la deve presiedere, dei quorum necessari per la regolare costituzione e per le delibere.

f) *le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile (n.8).*

L'atto costitutivo deve inoltre continuare ad indicare:

- ?? il capitale sociale (non inferiore a 10.000 Euro), sia nell'ammontare sottoscritto sia in quello versato dai soci;
- ?? i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
- ?? l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Non è invece più richiesta l'indicazione del termine di durata della società; d'ora in poi si può quindi avere:

- ?? una società, come prima, a tempo determinato;
- ?? una società senza termine di durata: in tal caso, ogni socio ha diritto di recesso «in ogni momento», ma con il preavviso di sei mesi o, se previsto dall'atto costitutivo, con un preavviso di maggior durata purché non superiore ad un anno (art. 2473, comma 2).

Vi sono poi una serie di clausole che possono essere inserite in via facoltativa nell'atto costitutivo:

- ?? Clausola che prevede l'intrasferibilità delle partecipazioni o altri limiti al trasferimento delle quote (clausola di gradimento, prelazione, ecc.);
- ?? Clausola che prevede ulteriori casi di recesso del socio rispetto a quelli stabiliti dall'art.2473;
- ?? Clausola che prevede specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio;
- ?? Clausola che affida agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, indicandone i limiti e le modalità di esercizio;

- ?? Clausola che prevede la possibilità di aumentare il capitale anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- ?? Clausola che prevede la possibilità di emettere titoli di debito;
- ?? Clausola che prevede la possibilità di vendere all'incanto le quote del socio moroso;
- ?? Clausola che prevede la possibilità di affidare la risoluzione delle controversie ad arbitri e/o conciliatori (secondo le modalità indicate nel decreto che introduce il rito speciale per le controversie in materia di diritto societario).

Altre clausole, seppure facoltative, se non inserite comportano l'automatica applicazione delle disposizioni contenute nel codice civile (ved. Tabella sottostante).

Clausola	Conseguenze in caso di mancata specifica previsione
Clausola che consente il conferimento "di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica".	Se non inserita potrà essere oggetto di conferimento solo il denaro, eventualmente sostituito da polizze assicurative o fideiussioni bancarie.
Clausola che prevede la possibilità di sostituire con una cauzione la polizza o la fideiussione prestata a garanzia dei conferimenti d'opera o di servizi da parte dei soci.	Se non inserita i conferimenti d'opera o servizi potranno essere garantiti solo con polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
Clausola che prevede l'attribuzione di quote in misura non proporzionale rispetto ai conferimenti o l'attribuzione di diritti non proporzionali alle quote.	Se non inserita trova applicazione la regola generale in base alla quale le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale al conferimento e i diritti sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.
Clausola che regola le modalità con cui deve avvenire la modifica dei diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili attribuiti ai singoli soci.	Se non inserita per la modifica dei diritti particolari attribuiti ai singoli soci occorre il consenso di tutti i soci.
Clausola che indica le modalità di nomina degli amministratori.	Se non inserita, l'amministrazione è affidata ad uno o più soci nominati con decisione dei soci ex art.2479.

Clausola	Conseguenze in caso di mancata specifica previsione
Clausola che prevede per l'esercizio del diritto di recesso da una società contratta a tempo indeterminato un periodo di preavviso superiore ai sei mesi (e comunque non superiore ad un anno).	Se non inserita il periodo di preavviso è di sei mesi.
Clausola che impedisce o limita la possibilità della società di rinunciare o di transigere in merito all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.	Se non inserita, l'azione di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.
Clausola che determina le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, assicurando la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (es. possibilità di ricorrere ad email, fax, ecc.).	Se non inserita, la convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Clausola che vieta la rappresentanza in assemblea.	Se non inserita, la rappresentanza è ammessa.
Clausola che indica la persona che deve presiedere l'assemblea.	In mancanza, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Da notare che: mentre nelle S.p.A. viene attribuita una particolare valenza allo statuto, nella nuova normativa sulle S.r.l. lo statuto non viene nemmeno menzionato. Ciò non significa che dopo la riforma non si possano più redigere statuti di S.r.l.; ma va tenuto in debita considerazione il fatto che lo statuto perderà gran parte dei suoi contenuti, dato che *le norme relative al funzionamento della società* dovranno in ogni caso essere inserite nell'atto costitutivo. Il legislatore, in virtù della natura "personale" della partecipazione, ha infatti voluto attribuire un maggiore carattere contrattuale alle S.r.l., prediligendo la scelta di racchiudere tutte le norme che regolamentano la società nell'atto costitutivo.

Disciplina transitoria

In base alle norme transitorie, le società a responsabilità limitata già iscritte nel Registro delle Imprese alla data del **1° gennaio 2004** devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il **30 settembre 2004**.

Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi alle nuove disposizioni in materia societaria. Tali clausole avranno però efficacia solo dopo il 1° gennaio 2004: data a partire dalla quale si potrà procedere alla loro iscrizione nel Registro delle imprese e al contestuale deposito del nuovo Statuto.

Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. La deliberazione contenente le modifiche va iscritta a cura del notaio verbalizzante nel Registro delle Imprese entro 30 giorni (art.2436).

CONFERIMENTI

Le S.r.l. devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 mila Euro ed il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere oggetto di conferimento:

- ?? denaro, che all'atto del versamento può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria;
- ?? tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (se previsto dall'atto costitutivo).

Sotto quest'ultimo profilo vi è massima libertà per quanto riguarda cosa conferire: possono infatti essere oggetto di conferimento tutti quei beni che hanno un valore economico oggettivamente valutabile. Tra questi rientrano i beni in natura (mobili, immobili) ma anche elementi immateriali (marchi e brevetti, concessioni e licenze), crediti, opere e servizi in corso di esecuzione, contratti d'appalto in corso, contratti d'opera, cessioni di contratto e altro.

Fra i conferimenti possono essere ricompresi anche specifici obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, finora prerogativa delle società di persone. Tali conferimenti devono però essere garantiti per l'intero valore mediante una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria o, se l'atto costitutivo lo prevede, da una cauzione di pari valore.

Al momento della formazione dell'atto costitutivo occorre versare presso una qualsiasi banca almeno un quarto dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo oppure, in caso di costituzione per atto unilaterale (unico socio), per poter conseguire il beneficio della responsabilità limitata, l'intero ammontare dei conferimenti stessi. Il versamento in denaro può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, i cui contenuti e le caratteristiche dovranno essere precisate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le quote corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e in crediti devono invece essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo e in questo caso non è ammessa la fideiussione.

La stima è espressamente prevista solo per i conferimenti di beni in natura e crediti; mentre nulla viene detto per la determinazione del valore della prestazione d'opera o di servizi e per gli altri beni dell'attivo, quali i beni immateriali (marchi, brevetti, concessioni, licenze ecc). Sembra tuttavia prevalente l'interpretazione secondo la quale anche per tali conferimenti occorra procedere alla stima. Nel caso di assunzione di obblighi da parte del socio, ad esempio, il valore periziato sarà utile per determinare sia l'entità del conferimento nel capitale sociale, sia l'importo della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria (o del deposito cauzionale in denaro) che dovranno assistere il conferimento della prestazione d'opera o di servizi.

La stima è richiesta anche nel caso di acquisto da parte della S.r.l. di beni o crediti dai soci fondatori, dagli altri soci o dagli amministratori, nell'arco dei primi due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, se i beni o i crediti valgono almeno un decimo del capitale sociale. Tale acquisto, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, dovrà essere autorizzato dall'assemblea dei soci.

L'esperto che deve redigere la relazione di stima deve essere un revisore o una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili e non deve più essere nominato dal tribunale, ma direttamente dalle parti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo e contenere la descrizione e valutazione dei beni o crediti conferiti.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (o di scadenza o inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria), gli amministratori potranno diffidare il socio moroso ad adempiere entro 30 giorni. Trascorso tale termine, gli amministratori potranno decidere se:

- ?? promuovere l'azione per l'esecuzione forzata ;
- ?? vendere la quota agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- ?? vendere la quota all'incanto (se previsto dall'atto costitutivo).

Se la vendita non può aver luogo, si procede alla riduzione del capitale sociale e all'esclusione del socio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

In base alle regole generali le quote sono assegnate ai soci in misura proporzionale al conferimento e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere l'attribuzione di quote in misura non proporzionale rispetto ai conferimenti (ad es. Tizio conferisce 4 mila Euro e Caio 2 mila, è possibile attribuire a ciascuno di essi uguali quote di partecipazione al capitale sociale con valore nominale di 3 mila Euro ciascuna) o di diritti non proporzionali alle quote (ad es. Tizio ha quote pari ad un conferimento di 3 mila Euro, Caio ha quote pari ad un conferimento di 5 mila Euro, i due soci convengano che il diritto di voto spetti loro in misura paritaria e che la divisione degli utili spetti per il 40% a Caio e per il 60% a Tizio). Tali diritti "particolari" possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo e salvo il diritto di recesso del socio.

Il trasferimento delle quote può avvenire sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*; nell'atto costitutivo tuttavia possono essere inseriti dei limiti al trasferimento (ad es. clausole di gradimento, di prelazione, ecc.) o addirittura può essere prevista l'intrasmissibilità delle partecipazioni.

Tuttavia, qualora l'atto costitutivo disponga l'intrasferibilità assoluta o che il trasferimento delle partecipazioni sia subordinato "al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte", il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso dalla società. Nell'atto costitutivo può tuttavia essere stabilito un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

In caso di recesso:

- ?? i soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale;
- ?? il valore della quota è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente);
- ?? il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del recesso alla società;
- ?? il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato;
- ?? qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale; qualora non risulti possibile il rimborso (ad es. se il capitale corrisponde al valore nominale minimo di 10mila Euro) la società viene posta in liquidazione.

Il trasferimento delle partecipazioni diviene efficace nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, iscrizione che va effettuata su richiesta dell'alienante o dell'acquirente (in caso di trasferimento *mortis causa* il deposito e l'iscrizione sono effettuati su richiesta dell'erede o del legatario) successivamente al deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Il deposito al Registro delle Imprese deve essere effettuato entro 30

giorni a cura del notaio che ha autenticato la sottoscrizione dell'atto di trasferimento. L'alienante, per tre anni dall'iscrizione nel libro dei soci dell'atto di trasferimento, resterà comunque solidalmente obbligato con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti.

Se la quota viene trasferita con successivi contratti a favore di più persone, la prima ad aver fatto effettuare dal notaio le formalità relative all'iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre per l'iscrizione al libro dei soci, anche se effettivamente il suo acquisto è posteriore.

Le partecipazioni possono essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, nonché di pignoramento. In tale ultimo caso, l'atto di pignoramento dovrà essere notificato sia al debitore che alla società e dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese e nel libro dei soci.

FINANZIAMENTO DEI SOCI

La nuova normativa consente ai soci di effettuare apporti a favore della società non destinati ad incrementare il capitale sociale, ma concessi in momenti in cui «risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». La ragione di questa novità consiste nella volontà di apprestare una maggiore tutela dei terzi nei confronti della società, incentivando il ricorso a mezzi finanziari propri e stabili, piuttosto che a forme prive di questi requisiti.

Per tali finanziamenti viene prevista una disciplina particolare, in base alla quale il rimborso a favore dei soci:

- ?? dovrà essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- ?? se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, dovrà essere restituito.

Se i soci decidono per un finanziamento invece di un aumento di capitale, gli amministratori dovranno fare attenzione a non rimborsare tale finanziamento con precedenza rispetto ad altri creditori, in quanto violerebbero questa nuova disposizione e incorrerebbero in una situazione di responsabilità personale.

In base alle nuove disposizioni sul bilancio (cfr. art.2424), tali finanziamenti vanno indicati in un'apposita voce del passivo "debiti verso soci per finanziamenti" (D3).

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può esercitare il diritto di recesso nei seguenti casi:

- ?? quelli stabiliti dall'atto costitutivo;
- ?? il cambiamento dell'oggetto sociale;
- ?? la trasformazione della società;
- ?? la fusione o scissione della società;
- ?? la revoca dello stato di liquidazione;
- ?? il trasferimento della sede all'estero;
- ?? la eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- ?? il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- ?? il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei "particolari diritti" attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, comma 4, in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili;
- ?? la mancata fissazione di un termine di durata della società e in questo caso il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi (termine elevabile fino ad un anno mediante apposita previsione da inserire nell'atto costitutivo);
- ?? qualora la società sia assoggettata a direzione o coordinamento e ricorrano i casi di cui all'art.2497 quater;
- ?? qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che impediscano il trasferimento a causa di morte.

Per le S.p.A. l'articolo 2437 prevede altri casi di recesso, che potranno facoltativamente essere introdotti anche negli atti costitutivi delle S.r.l. Si può dunque prevedere il diritto di recesso per chi non ha concorso alle delibere riguardanti:

- ?? la revoca dello stato di liquidazione;
- ?? l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

?? la proroga del termine di durata della società.

Nulla viene previsto con riferimento alle modalità per l'esercizio del recesso che potranno essere specificate nell'atto costitutivo adottando, per esempio, una disposizione simile a quella prevista dall'art. 2437 bis per le S.p.A. In base a tale norma, il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima (con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento) oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I soci receduti hanno diritto al rimborso delle quote il cui valore va valutato in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale.

Il rimborso va eseguito entro sei mesi dalla comunicazione di recesso e può avvenire mediante:

- ?? acquisto delle quote del socio receduto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- ?? acquisto delle quote del socio receduto da parte di un terzo concordemente individuato da soci;
- ?? utilizzo di riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

Se nessuno di questi criteri può essere seguito, la società deve essere posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società.

L'atto costitutivo può inoltre prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le stesse disposizioni previste per il recesso, fatta eccezione per la possibilità di rimborsare il socio mediante riduzione del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il decreto legislativo di riforma del diritto societario prevede numerose innovazioni per la struttura dell'organo amministrativo nelle S.r.l., il cui assetto può essere liberamente conformato dai soci nell'atto costitutivo o nelle sue modifiche.

L'amministrazione della società può essere affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479 (a meno di diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale).

L'organo amministrativo può essere costituito da:

?? un amministratore unico;

?? un organo amministrativo pluripersonale (consiglio di amministrazione).

La nuova disciplina prevede che l'organo amministrativo possa agire:

?? in modo disgiunto ("tutti fanno tutto");

?? congiunto come avviene adesso ("tutto si fa tutti insieme");

?? in modo congiunto per determinate operazioni (quelle più importanti, ad esempio per valore o per natura: la cosiddetta "straordinaria" amministrazione) e disgiunto per altre (quelle di valore più basso o di natura "quotidiana", di "ordinaria" amministrazione).

Il principio dell'amministrazione disgiunta fino ad adesso è stato applicato quasi esclusivamente nell'ambito delle società di persone. La nuova norma, che lo estende ora anche alle società a responsabilità limitata, precisa che se l'agire congiunto e disgiunto non sono disciplinati nell'atto costitutivo, valgono anche per le S.r.l. le norme tipiche delle società di persone: in particolare, le regole sull'amministrazione congiuntiva o disgiuntiva previste dagli artt. 2257 e 2258 cod. civ. per le società semplici.

L'atto costitutivo della S.r.l. può anche consentire che, pur scegliendo il sistema del consiglio di amministrazione, l'organo non agisca con modalità "collegiali" (cioè adottando decisioni a seguito di una riunione dei suoi componenti): l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate «mediante consultazione scritta»

oppure «sulla base del consenso espresso per iscritto». Va altresì notato che in entrambi i casi deve trattarsi di espressioni scritte e quindi di testi redatti su un supporto materiale (cartaceo o magnetico) e collegati al loro autore dall'apposizione della sottoscrizione (tradizionale o digitale). L'atto costitutivo dovrà quindi disciplinare le modalità con cui «consultazioni» e «consensi» dovranno verificarsi, per evitare contestazioni o incertezze.

Resta infine l'obbligo secondo cui, in mancanza di diversa disposizione costitutiva, a comporre l'organo amministrativo devono essere chiamati i soci: è bene, pertanto, prevedere nell'atto costitutivo una clausola specifica.

All'atto di nomina degli amministratori, questi, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, ne devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese.

Avvenuta tale forma di pubblicità, la società non può più opporre ai terzi le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori (rappresentanti della società), salvo che la medesima società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

DISCIPLINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E AUTONOMIA STATUTARIA

Nelle norme fino ad oggi vigenti, la disciplina applicabile alle S.r.l. si ricavava dai richiami numerici alla disciplina della S.p.A.

Nella nuova normativa molte di queste disposizioni non sono più richiamate, pertanto è legittimo chiedersi se la disciplina della S.p.A. continuerà ad essere applicabile per analogia.

Tuttavia, pare più opportuno sopperire alla lacuna legislativa, inserendo nell'atto costitutivo una disciplina specifica almeno nelle seguenti materie:

- 1) nomina del presidente del consiglio di amministrazione e determinazione dei suoi poteri e compiti;
- 2) ineleggibilità alla carica di amministratore (nella S.p.A. si dice che non può essere amministratore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi);

- 3) revocabilità degli amministratori e loro diritto al risarcimento dei danni in assenza di giusta causa;
- 4) procedura nel caso di cessazione degli amministratori, effetti della cessazione, procedura di sostituzione;
- 5) clausola *simul stabunt simul cadent* («se cessano uno o più amministratori, cessano tutti»);
- 6) procedura deliberativa del consiglio di amministrazione (formalità di convocazione, possibilità di riunioni "a distanza", quorum costitutivo e deliberativo, voto per rappresentanza, invalidità delle deliberazioni);
- 7) compensi degli amministratori;
- 8) divieto di concorrenza.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI

L'art. 2476 raggruppa il contenuto prima disciplinato da numerosi articoli (artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2434, 2489) previsti per la S.p.A. sulla responsabilità degli amministratori e sul controllo dei soci.

Rispetto a prima viene specificato che la responsabilità solidale degli amministratori, nei confronti della società per i danni causati dalla inosservanza degli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, non si estende a coloro che dimostrano di essere esenti da colpa o che, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano manifestato il proprio dissenso facendolo constatare.

Nel nuovo articolo non viene però più indicato che vi è comunque responsabilità solidale se gli amministratori non vigilano sulla gestione aziendale o non facciano nulla (di quanto avrebbero potuto fare) per impedire il compimento di operazioni dannose verso la società.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio, e non più come è avvenuto fino ad ora

solo in seguito a delibera dell'assemblea dei soci. In base alla normativa precedente, infatti, per revocare l'amministratore era necessario la delibera assembleare dei soci - presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale - con la quale si procedeva direttamente alla revoca.

In caso di gravi irregolarità nella gestione della società, il socio può chiedere al giudice che venga adottato un provvedimento cautelare (dietro prestazione di apposita cauzione, se richiesta dal giudice) di revoca degli amministratori.

In caso di accoglimento della domanda la società rimborsa le spese di giudizio e quelle sostenute per l'accertamento dei fatti. Dal canto suo, la società può fare valere il diritto di regresso nei confronti degli amministratori.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la società può rinunciare all'azione di responsabilità (o può essere oggetto di transazione) nei confronti dell'amministratore, ma rispetto a prima aumentano le condizioni richieste: occorre una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale (prima bastava che non vi fosse il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentasse almeno il quinto del capitale sociale).

Sarà, quindi, più difficile in futuro che possa attuarsi la revoca dell'azione di responsabilità.

Rimane comunque il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

L'art. 2477 conferma l'esistenza di una diversa disciplina legata alle dimensioni aziendali e, nelle società di ridotte dimensioni, lascia alla "libertà negoziale delle parti" la possibilità di prevedere la nomina di un organo di controllo, la cui composizione e regolamentazione dovrà essere regolata nell'atto costitutivo.

Nell'atto costitutivo si può infatti prevedere la nomina o di un collegio sindacale o di un revisore.

In linea generale, nelle società di ridotte dimensioni, è consentito il ricorso a un "organo monocratico" (un revisore unico) in alternativa all'organo collegiale.

Nelle società di maggiori dimensioni è invece sempre obbligatoria la nomina del collegio sindacale .

Per stabilire se la società rientra nell'una o nell'altra tipologia, il decreto di riforma conferma i parametri fino ad ora utilizzati. La nomina del collegio sindacale è infatti obbligatoria se la società:

?? ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (120.000 Euro);

oppure se per due esercizi successivi:

?? supera due dei limiti previsti dall'articolo 2435 bis (totale attivo, 3.125.000 Euro; ricavi di vendite e prestazioni, 6.250.000 Euro; dipendenti mediamente occupati nell'esercizio, 50 unità).

L'obbligo cessa se i due limiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.

Al collegio sindacale, laddove obbligatorio, si applicano le disposizioni dettate per le S.p.A.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E BILANCIO

I Libri obbligatori, oltre al libro degli inventari, al libro giornale e alle scritture contabili richiesti ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., sono :

?? il libro soci;

?? il libro delle decisioni dei soci;

?? il libro delle decisioni degli amministratori;

?? il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori, il quarto a cura dei sindaci o del revisore.

Per quanto riguarda il bilancio, le norme rinviano alla disciplina dettata per le S.p.A., che viene approfondita in un apposito successivo paragrafo.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA SOCIALE - QUORUM

Decisioni dei soci

Riguardo la decisione dei soci, si tratta di materia innovativa, di natura semplificativa, infatti, evita in talune circostanze la convocazione dell'assemblea.

In aderenza con la preminenza del ruolo dato ai soci nella nuova struttura societaria “personalistica” delle S.r.l., l'art. 2479 apre la Sez. IV prevedendo la libertà dell'atto costitutivo nel determinare le materie riservate alla decisione dei soci, oltre a qualunque materia posta alla loro valutazione da parte di uno o più amministratori oppure da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Pertanto, in base alla presente novità, la convocazione dell'assemblea dei soci (neo art. 2479 bis) sarà prevista soltanto:

- ?? ove non sia prevista nell'atto costitutivo l'adozione della procedura semplificata (decisioni dei soci adottate con consultazione o consenso, ambedue per iscritto);
- ?? qualora vi sia da modificare l'atto costitutivo; occorra la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

A meno che l'atto costitutivo non preveda diversamente, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere riportate, al pari delle delibere assembleari nel libro delle decisioni dei soci di cui al punto 2 dell'art. 2478 cod. civ.

Assemblea sociale

Un notevole cambiamento riguarda anche l'abolizione della distinzione per le S.r.l. tra assemblea ordinaria e straordinaria, con quorum differenziati.

In assenza di disposizioni costitutive, la convocazione dell'assemblea avviene mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci; altrimenti l'atto costitutivo potrà introdurre altri metodi di convocazione, comunque tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare: i metodi da utilizzare possono essere dai tradizionali telegramma o raccomandata a mano, fax, fino a messaggi di posta elettronica o sms, se vi sia la possibilità di avere conferme di ricezione. Pertanto sarà naturalmente d'obbligo, in caso di previsione di metodi alternativi, l'indicazione nel libro dei soci dei vari recapiti di ciascuno .

L'art. 2479-bis, ultimo comma, conferma che la delibera è comunque valida se partecipa l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, e comunque nessuno si opponga alla trattazione, non ritenendosi dunque più necessaria la presenza fisica degli amministratori o dell'organo di controllo, essendo sufficiente che questi siano informati dell'assemblea totalitaria. Sarà opportuno che questo dovere di informazione sia adeguatamente documentato onde evitare possibili impugnative.

Quorum

Nel segno dell'innovazione, portato dell'accentuato principio personalistico della struttura, la disciplina delle maggioranze subisce una notevole rivisitazione rispetto all'attuale.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (ad es., nell'assemblea dei soci con la presenza del 50% del capitale sociale basta il voto favorevole del 25% più uno dei soci presenti).

Soltanto nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 (modifica dell'atto costitutivo, decisioni in merito a operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) occorre il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Anche se non si parla più di assemblea ordinaria o straordinaria, in tali ultime circostanze occorre, quindi, nell'assemblea dei soci, sia la presenza di almeno 50% del capitale sociale, sia il voto favorevole di almeno il 50% dei presenti.

In precedenza, l'art. 2486 C.c. disponeva che salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria deliberava col voto favorevole di tanti soci che avessero rappresentato la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria deliberava col voto favorevole di tanti soci che avessero rappresentato almeno due terzi del capitale sociale.

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - OPERAZIONI SUL CAPITALE - TITOLI DI DEBITO

Modificazioni dell'atto costitutivo

Per quanto attiene la modifica delle regole pattizie costitutive, l'art. 2481 ne devolve la competenza ai soci che possono decretarne solo in via assembleare, secondo le disposizioni dell'art. 2479-bis. Il verbale viene redatto dal notaio e si applica l'art. 2436 relativo alle S.p.A., quale norma procedurale.

Operazioni sul capitale

?? Aumento di capitale

Interessante e innovativa è la previsione dell'art. 2481 che prevede l'attribuzione da parte dell'atto costitutivo della facoltà agli amministratori di aumentare il capitale sociale, ma la relativa decisione deve essere redatta da un notaio e, indi, depositata ed iscritta nel Registro delle imprese.

?? Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter (riduzione del capitale al disotto del minimo legale), che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova

emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso di cui all'art. 2473 cod.civ.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito nella decisione (non inferiore a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto), il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la delibera lo abbia espressamente consentito.

I sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in denaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

?? Passaggio di riserve a capitale

La società può aumentare il capitale utilizzando le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili. In tal caso, la quota di partecipazione del socio resta immutata.

?? Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463 (ammontare del capitale sociale minimo non inferiore a diecimila Euro), mediante rimborso ai soci delle quote pagate (o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti).

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

?? Riduzione del capitale per perdite

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le

osservazioni del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della predetta relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto che deve essere iscritto nel Registro delle imprese dagli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla Corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.

?? Riduzione del capitale al disotto del minimo legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito (diecimila Euro), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

?? Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci (2482-quater)

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modifica delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Titoli di debito

In conformità alle disposizione della legge delega all'art 2483 cod.civ. è stata recepita la possibilità per la società di emettere, su espressa previsione dell'atto costitutivo, specifici titoli di debito per finanziarsi.

Tale possibilità sarà tuttavia assoggetta a particolare cautele:

?? in primo luogo, infatti, i titoli in questione potranno essere sottoscritti esclusivamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;

?? in secondo luogo, in caso di successiva circolazione di detti titoli, chi li ha sottoscritti risponderà della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Tutto ciò è previsto al fine di trovare un equilibrio fra l'esigenza di rendere praticabile l'accesso a queste forme di finanziamento e nel contempo trovare la necessaria salvaguardia dei diritti dei risparmiatori.

BILANCIO D'ESERCIZIO: LE MODIFICHE PREVISTE NEL DECRETO DI RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Il decreto legislativo di attuazione della riforma del diritto societario contiene alcune significative modifiche alla struttura ed alle valutazioni del bilancio, in linea con le indicazioni che erano contenute nella legge delega n. 366 del 2001.

I principi della delega

ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE PRODOTTE NEL BILANCIO DALLA NORMATIVA FISCALE E INTRODUZIONE DI REGOLE CHE PERMETTONO DI TENER CONTO DELLA FISCALITA' DIFFERITA
PREVISIONE DI REGOLE CHE COMPORTANO UNA CHIARA E PRECISA DISCIPLINA DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DENOMINATE IN VALUTA, DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, DEI PRONTI CONTRO TERMINE, DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI CHE PERMETTANO ALLE SOCIETA' DI UTILIZZARE PER IL BILANCIO CONSOLIDATO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITA' IN CUI E' AMMESSO IL RICORSO AD UNO SCHEMA ABBREVIATO DI BILANCIO E LA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO SEMPLIFICATO
ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEL REDDITO D'IMPRESA CON LA PREVISIONE DI NORME TRANSITORIE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NOVITA'

Qui di seguito vengono esaminate, in estrema sintesi, le modifiche proposte per il bilancio d'esercizio, che riguardano i seguenti aspetti:

- ?? principi di redazione;
- ?? schemi di bilancio;
- ?? bilancio in forma abbreviata,
- ?? eliminazione delle interferenze fiscali;
- ?? iscrizione in bilancio della fiscalità differita.

Principi di redazione

Lo schema di decreto legislativo propone la modifica del punto 1) del comma 1 dell'art. 2423-bis del codice civile ("*Principi di redazione del bilancio*"), nel modo seguente:

"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;".

Tale modifica appare in linea con la proposta comunitaria di modifica della IV Direttiva CEE, che così si esprime [art. 1, punto 2)]: "*Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione od obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società o ai conti consolidati secondo la definizione della Direttiva 83/349/CEE del Consiglio*".

Sul piano legislativo interno, la modifica proposta ha un significativo precedente nel provvedimento della Banca d'Italia in applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, in tema di bilanci bancari. Tale provvedimento prevede che "i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione" (art. 7, comma 4).

Anche i principi contabili nazionali, ed in particolare il Principio contabile n. 11 - *Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati* - indica, tra i postulati del bilancio, quello della "*prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali*".

La modifica proposta, quindi, è apprezzabile sul piano generale, ma può generare problemi applicativi non da poco. Intanto, la formula utilizzata è la "meno incisiva" possibile: infatti, non codifica la "prevalenza della sostanza sulla forma", ma suggerisce di "tenere conto della funzione economica" dell'elemento contabile considerato.

In secondo luogo, l'indicata formula è stata inserita nel punto che tratta della valutazione delle voci di bilancio, mentre la "prevalenza della sostanza sulla forma" - come sottolinea anche la proposta di modifica della Direttiva CEE - riguarda non la sola valutazione, ma anche e soprattutto la contabilizzazione delle operazioni o dei contratti e la loro conseguente iscrizione in bilancio.

Ad esempio, la nuova norma può essere adatta per decidere la contabilizzazione delle plusvalenze nell'ambito di un'operazione di *sale and lease back*, ma non si presta, da sola, a risolvere i problemi più significativi di possibile "prevalenza della sostanza sulla forma", quali, ad esempio, la contabilizzazione del leasing finanziario o dei contratti derivati.

A riprova di ciò, la stessa proposta di modifica aggiunge, alla norma generale qui esaminata, una disposizione specifica per i contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (esempio: i contratti di pronti contro termine), per i quali viene indicata la modalità di contabilizzazione.

Per il leasing, invece, la norma si limita a richiedere l'indicazione di talune informazioni relative alla "sostanza economica" da inserire nella nota integrativa, dal che si deduce che l'iscrizione in bilancio continuerà ad avvenire sulla base della forma giuridica dell'operazione.

Certamente, l'inserimento nei principi di redazione del bilancio della "valutazione delle voci tenendo conto della funzione economica dell'elemento considerato" non potrà essere ignorato, e comporterà l'indicazione degli effetti della "sostanza economica" almeno nella nota integrativa.

Negli schemi di bilancio, invece, la novità riguarderà solo le operazioni espressamente disciplinate, quali il "pronti contro termine".

Schemi di bilancio

Il decreto modifica gli schemi del bilancio, soprattutto con l'inserimento di nuove voci nello stato patrimoniale e nel conto economico e di nuovi punti obbligatori nella nota integrativa.

Di seguito viene riportato il nuovo assetto degli indicati documenti.

Stato patrimoniale

ATTIVO	PASSIVO
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata B. IMMOBILIZZAZIONI <i>con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</i> I Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni licenze marchi e diritti simili; 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale	A. PATRIMONIO NETTO: I - Capitale II - Riserva di sovrapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio VII - Altre riserve distintamente indicate VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale B. FONDI PER RISCHI E ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, <i>anche differite</i> 3) altre Totale
II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) immobilizzazioni in corso e acconti Totale	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati a titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate;
III - Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in:	

<i>a) imprese controllate;</i> <i>b) imprese collegate;</i> <i>c) imprese controllanti;</i> <i>d) altre imprese;</i> 2) crediti: <i>a) verso imprese controllate;</i> <i>b) verso imprese collegate;</i> <i>c) verso controllanti;</i> <i>d) verso altri;</i> 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale e complessivo. Totale	10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. TOTALE PASSIVO
C) ATTIVO CIRCOLANTE I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavoro in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese	

controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli.	
Totale	
IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa.	
Totale	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti	
TOTALE ATTIVO	

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamento per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale differenza tra valore e costi della produzione = A - B

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
- 17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale = 15 + 16 - 17 + 17bis

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:

- 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche = 18 - 9

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
- 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie = 20 - 21
Risultato prima delle imposte = A - B + - C + - D + - E)

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
- 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Nota integrativa

La nota integrativa deve indicare:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
- 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";

- 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 14) un apposito prospetto contenente:
- a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
 - b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
- 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
- 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
- 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
- 20) i dati richiesti dal terzo comma, dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
- 21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, comma 8;

- 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere Finanziario effettivo inerenti ai singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Bilanci in forma abbreviata

Il decreto legislativo di attuazione della riforma societaria si occupa anche della struttura del bilancio in forma abbreviata, in applicazione della lettera e) dell'art. 6 della legge delega.

?? Condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata

Il comma 1 dell'art. 2435-bis del codice civile, come modificato, prevede la possibilità di ricorrere al bilancio in forma abbreviata solo per le società che:

1. non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati;
2. non abbiano superato nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti quantitativi:
 - ?? totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 Euro;
 - ?? ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 Euro;
 - ?? dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

In sostanza, quindi, i limiti quantitativi che costituiscono i parametri differenziali tra bilancio in forma ordinaria e bilancio in forma abbreviata sono rimasti invariati rispetto al passato, mentre è stata aggiunta la disposizione che è precluso l'accesso al bilancio abbreviato alle società con titoli quotati nei mercati regolamentati.

?? Struttura dello stato patrimoniale abbreviato

STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA

ATTIVO	PASSIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	A) PATRIMONIO NETTO
I - Immobilizzazioni immateriali (meno) Fondi di ammortamento e di svalutazione	I - Capitale
II - Immobilizzazioni materiali (meno) Fondi di ammortamento e di svalutazione	II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III - Immobilizzazioni finanziarie	III - Riserve di rivalutazione
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	IV - Riserva legale
C) ATTIVO CIRCOLANTE	V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
I - Rimanenze	VI - Riserve statutarie
II - Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	VII - Altre riserve, distintamente indicate
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IV - Disponibilità liquide	IX - Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
TOTALE ATTIVO	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
	D) DEBITI, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
	TOTALE PASSIVO

Lo Stato Patrimoniale in forma abbreviata comprenderà solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani.

In più, la stessa norma prevede anche che:

1. le voci **A e D** dell'attivo possono essere comprese nella voce **C II**: quindi, la voce "Crediti" può incorporare i "Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti" ed i "Ratei e risconti attivi";
2. dalle voci **B I e B II** dell'attivo (e cioè dalle immobilizzazioni immateriali" e dalle "Immobilizzazioni materiali") devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
3. la voce **E** del passivo ("Ratei e risconti passivi") può essere compresa nella voce **D** ("Debiti");
4. nelle voci **C II** dell'attivo ("Crediti") e **D** del passivo ("Debiti") devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

?? Struttura del conto economico abbreviato

Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) e 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

TOTALE (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili ed altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento e altre svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamento per rischi;
- 14) altri accantonamenti;
- 15) oneri diversi di gestione.

TOTALE

Totale differenza tra valore e costi della produzione = A - B

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione, da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi.

$$\text{Totale} = 15 + 16 - 17 + 17\text{bis}$$

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- 18) rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19) svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

TOTALE DELLE RATTIFICHE (18 - 19)

E) PROVENTI ONERI STRAORDINARI

- 20) proventi;
- 21) oneri.

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - D + - E)

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
- 23) utile (perdita) dell'esercizio.

La norma prevede che nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

- 1. voci **A.2 e A.3** ("Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" e "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione");
- 2. voci **B.9.c, B.9.d e B.9.e** ("Trattamento di fine rapporto", "Trattamento di quiescenza e simili" e "Altri costi per il personale");
- 3. voci **B.10.a, B.10.b e B.10.c** ("Ammortamento delle immobilizzazioni materiali", "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali" e "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni");
- 4. voci **C.16.b e C.16.c** ("Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" e "Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni");
- 5. voci **D.18.a, D.18.b e D.18.c** ("Rivalutazioni di partecipazioni", "Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" e "Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni");
- 6. voci **D.19.a, D.19.b e D.19.c** ("Svalutazioni di partecipazioni", "Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni" e "Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni").

?? Passaggio al bilancio in forma ordinaria

L'ultimo comma dell'art 2435-bis del codice civile prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata debbano redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, abbiano superato due dei limiti previsti, e cioè:

?? totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 Euro;

?? ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 Euro;

?? dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Eliminazione delle interferenze fiscali

Una delle novità più rilevanti della riforma della disciplina del bilancio civilistico è sicuramente l'eliminazione delle cd. "interferenze fiscali".

Interferenze che, come è noto, sono attualmente determinate dal fatto che molte norme di carattere fiscale - ricordiamo l'art. 75 del Tuir 917/1986 - subordinano la deducibilità fiscale di alcune componenti alla previa imputazione in bilancio civilistico.

L'art. 2426 del c.c. dispone infatti che "è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".

In sostanza, tale disposizione ha implicitamente ammesso che il risultato d'esercizio possa essere inquinato da valutazioni e importi esposti in bilancio solo al fine di ridurre l'imponibile fiscale, anche in assenza di una precisa giustificazione civilistica.

Tutto ciò ha comportato in questi ultimi anni la redazione di bilanci civilistici in applicazione prevalentemente di disposizioni di carattere fiscale.

Per tale motivo si è spesso parlato di "ribaltamento del rapporto di dipendenza": dalla originaria idea del legislatore, secondo cui il reddito fiscalmente imponibile dovesse essere una diretta conseguenza del risultato emergente dal conto economico, si è arrivati a far dipendere il risultato civilistico dalle regole fiscali.

Il decreto di riforma ha abolito il secondo comma del citato art. 2426 impedendo di fatto l'applicazione di regole fiscali nella valutazione e imputazione in bilancio delle diverse componenti reddituali.

Naturalmente, le disposizioni civilistiche per avere piena efficacia andranno coordinate con le disposizioni di carattere fiscale.

Iscrizione in bilancio della fiscalità differita

La fiscalità anticipata e differita trae origine, come è noto, dalla interferenza della normativa fiscale sulla valutazione delle diverse poste di bilancio.

In altre parole, il reddito fiscalmente imponibile può differire dal risultato civilistico dell'esercizio, in quanto, spesso, le componenti reddituali rilevano ai fini fiscali in un periodo (esercizio) diverso da quello in cui concorrono invece alla creazione dell'utile civilistico d'esercizio.

Le differenze possono essere:

?? *permanenti*: ciò accade nei casi in cui le regole fiscali non offrono alcuna rilevanza ad alcuni elementi reddituali (si pensi alla deducibilità al 50% delle spese di telefonia mobile);

?? *temporali*: ciò accade nel caso in cui l'irrilevanza fiscale di alcune componenti è limitata nel tempo, nel senso che dette componenti concorrono alla formazione del reddito imponibile in un periodo diverso da quello in cui concorrono alla formazione del risultato d'esercizio (si pensi agli ammortamenti anticipati o al differimento della tassazione di alcune plusvalenze).

Le differenze temporanee tra i dati di bilancio e le valutazioni e criteri di imputazione fiscali danno luogo ad una discrepanza tra le imposte correnti di un periodo e quelle effettivamente dovute in base al reddito prodotto: tale differenza dà luogo alle cd. *imposte differite* e *imposte anticipate*.

Con la riforma della disciplina del bilancio non solo sono state eliminate, come già detto, le interferenze fiscali dal bilancio civilistico ma il decreto prevede ora, espressamente, che nel conto economico

(voce 22) siano indicate non solo le *imposte correnti* ma anche *quelle anticipate e differite*.

Ancor più che nel contenuto del conto economico il decreto legislativo incide anche sul contenuto della nota integrativa, in cui deve essere indicato:

- ?? la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto;
- ?? l'ammontare delle imposte anticipate, contabilizzato in bilancio, attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

PREMESSA

Si riepilogano i principi ispiratori della riforma al fine di meglio inquadrare la *ratio* delle singole disposizioni, che sono tutte tese a differenziare in modo più incisivo le cooperative a prevalente scopo mutualistico (virtuose) da quelle che perseguono scopo di lucro (spurie).

REQUISITO DELLA MUTUALITÀ'

Ferme rimanendo le obbligatorie previsioni statutarie (limiti alla distribuzione di dividendi, divieto di distribuzione delle riserve, devoluzione del patrimonio ai fondi per la cooperazione, remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi), il requisito della mutualità esiste nelle compagini che, in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 (agevolazioni fiscali), svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che, comunque, si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

In tal modo, rientrerebbero fra le cooperative virtuose anche quelle nelle quali il principio di mutualità è rinvenibile non solo nell'attività a favore dei soci svolta in modo diretto, ma anche quella svolta in modo indiretto, attraverso l'utilizzo dello strumento cooperativo ai fini occupazionali.

In sostanza, la mutualità prevalente viene misurata in relazione al tipo di scambio mutualistico che deve intercorrere tra socio e cooperativa e viceversa. In particolare vengono fissati i seguenti requisiti:

- a) le cooperative che operano a monte del socio (coop. di consumo, di acquisto, di servizi) devono svolgere prevalentemente la loro attività nei confronti dei soci;
- b) le cooperative di lavoro devono avvalersi nello svolgimento della loro attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;
- c) gli organismi che operano a valle della compagine sociale devono utilizzare, nello svolgimento dell'attività, beni e servizi conferiti per la maggior parte dai soci.

Nell'articolo 2513 sono poi fissati i criteri per la definizione della prevalenza con riferimento a ciascuna tipologia di società cooperativa.

La condizione di prevalenza deve essere poi documentata dagli amministratori nella Nota integrativa e dai sindaci.

I RISTORNI

Debutta nella nuova formulazione dell'articolo 2521 del Codice Civile l'obbligo di indicare nell'atto costitutivo i criteri per la ripartizione dei ristorni. Questi ultimi sono costituiti dalle somme che la cooperativa attribuisce ai soci a titolo di maggior remunerazione delle prestazioni o degli apporti ovvero di minor prezzo per le acquisizioni. Ad esempio, occorre indicare nell'atto costitutivo la quantità del lavoro prestato o gli apporti eseguiti, i corrispettivi per i beni acquistati presso la cooperativa e così via. Non sono previsti limiti quantitativi ai ristorni che rappresentano una modalità di ripartizione degli utili e sono riferiti alle transazioni economiche intercorse fra i soci.

LE OPERAZIONI SUI SOCI

Vengono previste maggiori garanzie per coloro che desiderano divenire soci della cooperativa. Un eventuale diniego deve infatti essere motivato così come vige l'obbligo per gli amministratori di adottare le decisioni di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con l'attività mutualistica e l'attività economica della società. Da ultimo gli amministratori hanno l'obbligo di riferire nella relazione al bilancio dei criteri usati nel decidere l'ammissione di nuovi soci.

Quanto sopra vale anche nel caso di cessione della quota a terzi (ove previsto nello statuto, poiché diversamente vale il diritto di recesso dopo due anni dall'ingresso nella società). In tal caso, infatti è obbligatoria l'autorizzazione degli amministratori che, in caso di diniego, devono informare il socio sulle motivazioni.

Per quanto riguarda il recesso e l'espulsione la nuova disciplina lascia molto spazio alle previsioni dei singoli statuti.

NORME DI RINVIO

Nelle cooperative di minori dimensioni (numero di soci inferiore a 20 e attivo dello stato patrimoniale inferiore a 1 milione di Euro) è prevista la possibilità di optare per l'applicazione, in luogo di quella della S.p.A., per la normativa della S.r.l. ispirata al conferimento di un ruolo di maggior peso per la persona del socio.

ORGANI SOCIALI

Voto

Secondo l'attuale formulazione delle norme nelle cooperative rimane la regola generale del voto per ogni socio, qualunque sia il valore della partecipazione. Viene confermato che l'atto costitutivo può attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche (sembrano comprese anche le società di persone) più voti ma non oltre i cinque.

L'atto costitutivo può riservare il diritto di voto ai soci della cooperativa finanziatori e sottoscrittori di strumenti partecipativi, che tuttavia non può superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti in assemblea o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

La principale novità del nuovo articolo 2538 del Codice Civile è il diverso peso riservato in assemblea ai soci che fanno transazioni economiche con la cooperativa. La norma considera l'ipotesi in cui lo scopo mutualistico si concretizzi attraverso l'integrazione tra imprese socie e cooperativa (ad esempio cooperative di acquisizione lavori tra imprese artigiane). In tali casi, l'atto costitutivo può prevedere che ai soci imprenditori, il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. In ogni caso, alle imprese operative non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e ogni socio non potrà esprimere più di un decimo dei voti.

Assemblea

Nelle cooperative soggette alle norme sulle S.p.a. (più di 19 soci o valore delle attività superiore ad 1 milione di Euro) ciascun socio può rappresentarne al massimo 10 (ora 5).

Consiglio di amministrazione

La minoranza degli amministratori può essere nominata anche fra persone che non sono socie. Inoltre l'atto costitutivo può prevedere che parte del consiglio possa essere scelta fra gli appartenenti alle diverse categorie di soci in proporzione all'interesse (dimensione, rapporto, etc.) che ciascuna di esse riveste nell'attività sociale. Rimane invece invariato ad un terzo del totale il numero degli amministratori eleggibili fra i possessori di strumenti finanziari emessi dalla cooperativa.

Nelle cooperative che applicano la disciplina delle S.p.A., l'atto costitutivo dovrà stabilire una limitazione al cumulo delle cariche e alla possibilità di essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

Collegio sindacale

Analogamente a quanto visto in materia di amministratori, anche per il collegio sindacale è possibile attribuire ai soci il diritto di voto proporzionalmente alle quote o azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

L'organo di controllo interno è, quindi, obbligatorio per previsione statutaria ovvero con il superamento dei seguenti limiti:

- capitale sociale superiore a Euro 120.000;
- superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei seguenti limiti: totale dell'attivo di Euro 3.125.000 o ricavi delle vendite o prestazioni per Euro 6.250.000 o 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
- quando la società emette strumenti finanziari.

Occorre ricordare, inoltre, che il collegio sindacale delle cooperative è già interessato da un'ulteriore norma (decreto legislativo n.220/2002) che reca una disciplina provvisoria fino all'entrata in vigore della riforma.

In particolare, viene previsto che l'organo deve essere composto fra soggetti iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili (in futuro richiesta per un solo membro effettivo ed un supplente), ma non più la sua obbligatorietà in tutti i casi bensì solo per previsione statutaria ovvero con il superamento dei limiti di cui al previgente articolo 2488 del Codice Civile (gli stessi indicati in precedenza fatto salvo il capitale previsto in 103.291 Euro). Le cooperative esistenti prima della data di entrata in vigore della norma dovranno adeguarsi entro dodici mesi modificando lo statuto. I membri degli attuali collegi rimangono in carica sino alla scadenza del mandato se questo scade successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti.